



Astano, 20 dicembre 2023

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E INUTILI

La Gerenza di Astano,

- visti gli art. 107 e 192 della Legge Organica Comunale (LOC)
- richiamato l'art. 23 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC)
- visti gli art. 124-128 del Regolamento comunale di Astano (ROC)
- richiamate le norme federali e cantonali in materia di protezione dell'ambiente e contro i rumori
- con risoluzione n° 550/2023 del 19 dicembre 2023

ORDINA:

1. SCOPO

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

2. PRINCIPIO

Sul territorio giurisdizionale del Comune di Astano sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

3. QUIETE NOTTURNA E PAUSA POMERIDIANA

È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna dalle ore 23.00 alle 07.00.

In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra:

- giorni feriali dalle ore 19.00 alle 07.00 e dalle ore 12.00 alle 13.00;
- sabato dalle ore 18.00 alle 09.00 e dalle ore 12.00 alle 13.30;

Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

4. DOMENICA E GIORNI FESTIVI

La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori e attività rumorosi o molesti per il vicinato.

In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.



COMUNE DI ASTANO

ara Gésa 1, 6999 Astano

5. LAVORI AGRICOLI E DI GIARDINAGGIO

L'utilizzo di macchine agricole e da giardino (quali taglia erba, soffiatrici, nebulizzatori, motoseghe, decespugliatori e simili) è consentito:

- giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19.00
- sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 18.00

Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

6. LAVORI EDILI

Il lavoro sui cantieri dev'essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

Particolare riguardo va usato in prossimità delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'Art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è consentita:

- giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19.00
- sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 18.00

Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle competenti autorità cantonali, l'orario d'inizio dei lavori in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06.00 (in deroga all'art. 3), salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.

Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

In casi particolari il Municipio, tenuto contro dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.



COMUNE DI ASTANO

ara Gésa 1, 6999 Astano

7. **PERTURBAMENTO DELLA PUBBLICA QUIETE**

Sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna dalle ore 23.00 alle 07.00.

8. **ESERCIZI PUBBLICI**

L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.

Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

9. **APPARECCHI PER LA RIPRODUZIONE DEL SUONO**

Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'Art. 10.

Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

10. **MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E FESTE**

L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 4 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.



COMUNE DI ASTANO

ara Gésa 1, 6999 Astano

11. FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, ECC.

L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.

Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

12. ANIMALI

I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinarne al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Sindaco o da un municipale.

13. VEICOLI A MOTORE

L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, dalle ore 23.00 alle 07.00.

È segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, nonché l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.

Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

14. ELICOTTERI

Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.

Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

15. GIOCHI ALL'APERTO E ATTIVITÀ SPORTIVE

La pratica di giochi rispettivamente e delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle 23.00.

Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui sopra.

I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.



COMUNE DI ASTANO

ara Gésa 1, 6999 Astano

16. SIRENE E IMPIANTI D'ALLARME

È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.

Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.

Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 dell'Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

17. CONTRAVVENZIONI

Conformemente agli art. 145 e seguenti della Legge Organica Comunale (LOC), le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa massima fino a CHF 10'000.00.

18. PROVVEDIMENTI

Il Municipio, direttamente, o per il tramite di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

19. ABROGAZIONE ATTI PRECEDENTI

Tutte le normative in materia, precedentemente emesse, in opposizione alla presente Ordinanza vengono abrogate.

20. ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

21. MEZZI E RIMEDI DI RICORSO


Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (*riservato l'art. 16 LPAm*). Il ricorso non ha effetto sospensivo.

22. PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo comunale il: **20 dicembre 2023**

Per la Gerenza


Daniele Mazzali
gerente supplente




Pietro Dolci
segretario